



REPUBBLICA ITALIANA

10851/11

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Dott. FERNANDO	LUPI	Presidente
Dott. MARIAIDA	PERSICO	Consigliere
Dott. CAMILLA	DI IASI	Consigliere
Dott. ANTONINO	DI BLASI	Rel. Consigliere
Dott. GIUSEPPE	CARACCILO	Consigliere

R.G.N. 12716/09

Cron. 10851

Rep.

Ud. 05.04.2011

Oggetto: IRAP

Agente Assicurativo - Presupposti

tivo - Presupposti

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei
Portoghesi, 12 è domiciliata,

RICORRENTE

CONTRO

res.te a Bologna,

INTIMATO

AVVERSO

la sentenza n.22/02/08 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna - Sezione n. 02, in data
14/01/2008, depositata il 10 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 05 aprile 2011 dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

1567
v

CASSAZIONE
SUPREMA



Presente il P.M. dr. Domenico Iannelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.12716/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n.22/02/2008, pronunciata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n.02, il 14.01.2008 e DEPOSITATA il 10 aprile 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell'IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e ss., 2082 e 2195 del codice civile, 3 comma 144 della legge n.662/19962, 2 e 3 del D.Lgs n.446/1997, 49 e 55 del dpr n.917/1986.

3 - L'intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 - Al quesito prospettato a conclusione del mezzo, - tenuto conto del fatto che la giurisprudenza ha ordinariamente assimilato la figura del procaccia assicurativo a quella dell'agente di commercio -, può risponderci, richiamando il principio da ultimo



affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.12108/2009 secondo cui "a norma del combinato disposto degli artt.2, primo periodo, e 3 comma 1 lett.c) del D.Lgs 15.12.1997 n.446, l'esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui all'art.1 L. n.204 del 1985, e di promotore finanziario di cui all'art. 31 comma 2° D.Lgs. n.58 del 1998, è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni".

4 bis - La decisione impugnata appare in linea con



l'affermato principio, avendo accolto la domanda, proposta dal contribuente - agente assicurativo -, per insussistenza degli elementi indici dell'autonoma organizzazione, mentre con il ricorso di che trattasi si censura, come erroneo, l'operato della CTR, sostenendo che, rientrando gli agenti di assicurazione nella categoria degli imprenditori, il requisito dell'autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta, il cui reddito è sempre rilevante ai fini Irap.

5 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc. - Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi".

LA CORTE,

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.



Handwritten signature

Così deciso in Roma il 05 aprile 2011.

Il Presidente

Fernando Lupi

Handwritten signature of Fernando Lupi

**ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA**

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

Handwritten signature of Giuseppina ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, **17 MAG. 2011**



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

Handwritten signature of Giuseppina ODDO